

TITOLO Vbis
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 63bis

Oggetto, finalità ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la soddisfazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione e la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per il conferimento di incarichi ad esperti esterni.
3. Il conferimento degli incarichi ad esperti esterni avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o per le relative domiciliazioni, nonché a quelli inerenti le attività notarili;
 - b) agli incarichi professionali conferiti per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2006 ed aventi ad oggetto le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, alla direzione dei lavori, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, nonché al collaudo delle opere;
 - c) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Articolo 63ter

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Fermo restando il principio generale per cui la provincia provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio per far fronte alle esigenze che motivano il conferimento dell'incarico esterno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. Il compenso, in particolare, non può essere liquidato in maniera forfetaria, ma deve essere proporzionato all'attività svolta e sarà determinato in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 63decies.

2. Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria di cui al precedente comma 1 si identifica con il possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento.
3. Gli obiettivi ed i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1 che necessitano di competenze e professionalità altamente qualificate da reperire mediante il conferimento di incarichi esterni, sono preventivamente individuati nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione.
4. La carenza di personale idoneo nell'organico dell'ente deve essere dichiarata dal Responsabile del procedimento, anche a seguito di accertamento da parte della Direzione Generale di coordinamento di appartenenza qualora il servizio proponente non abbia al suo interno personale idoneo.
5. Non sono consentiti incarichi per l'affidamento di prestazioni aventi ad oggetto attività generiche od esecutive comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti, o compiti di responsabilità gestionale o di rappresentanza dell'ente che competono ai dirigenti e funzionari in rapporto di impiego con l'amministrazione.
6. Ogni provvedimento di conferimento di incarico esterno deve essere motivato, deve cioè indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria e con particolare riferimento ai fattori individuati al precedente comma 1), lettere a), b), c) e d). Ove la motivazione risulti, in tutto od in parte, da un altro atto della fase istruttoria, quest'ultimo deve essere espressamente richiamato nel testo del provvedimento come quello nel quale sono contenute le ragioni della decisione, con la precisa indicazione dei suoi estremi.

Art. 63quater

Procedure per la selezione degli esperti

1. L'amministrazione procede all'acquisizione delle candidature degli esperti esterni utilizzando elenchi formati in seguito ad avvisi pubblici e predisposti tramite procedure informatizzate via web.
2. Per gli incarichi di importo superiore a € 5.000 ed inferiore a € 100.000,00 netti, l'Amministrazione ricorre ai propri elenchi per invitare a procedura negoziata di selezione almeno cinque nominativi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza.
3. L'amministrazione consentirà l'aggiornamento continuo degli elenchi presenti sul proprio sito web, sia in ordine all'iscrizione ed all'inserimento di nuovi soggetti, sia in ordine alla comunicazione, da parte degli iscritti, degli aggiornamenti relativi alla propria posizione professionale ed ai mutamenti della propria posizione che comportino la decadenza dall'iscrizione nei suddetti elenchi.
4. Si procede all'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico mediante una specifica selezione pubblica, senza ricorrere agli elenchi di cui al precedente comma 2, nei seguenti casi:
 - a) per gli incarichi di importo pari o superiore a € 100.000,00 netti ed in tutti i casi in cui, in ragione della speciale complessità o rilevanza dell'incarico, si ritenga opportuno prevedere requisiti particolari e specifici per la scelta dell'affidatario;
 - b) quando tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi 2 e 3 non vi siano figure professionali idonee allo svolgimento dello specifico incarico.
5. Dei presupposti che motivano il ricorso alle procedure selettive deve essere dato esplicito conto nella motivazione del provvedimento con cui si indice la selezione.

Art. 63quinquies

Selezione degli esperti tramite procedure comparative

1. La selezione degli esperti avviene tramite valutazione comparativa degli elementi curriculari e, ove ritenuto opportuno, delle proposte operative e di quelle economiche, sulla base dei criteri prestabiliti nel provvedimento di determinazione a contrarre. Ove ritenuto utile al fine di meglio valutare le competenze dei partecipanti, il Dirigente può disporre di procedere infine ad un colloquio con i candidati.
2. I criteri di valutazione per la comparazione dei curricula e delle proposte dovranno fare riferimento:
 - a) alle abilità ed all'esperienza professionale maturata in attività simili a quelle dell'incarico da affidare;
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
 - d) al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione.
2. Di ogni procedura comparativa il Responsabile del procedimento redige un verbale contenente almeno le informazioni relative all'oggetto ed al valore dell'incarico, ai nomi dei candidati presi in considerazione, ai nomi dei candidati esclusi ed ai motivi di esclusione, al nome dell'affidatario ed alla giustificazione della scelta, ed infine, se del caso, alle ragioni per le quali l'Amministrazione ha rinunciato ad affidare l'incarico.

Art. 63sexies

Selezione degli esperti senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'amministrazione può conferire incarichi professionali in via diretta, senza l'osservanza delle procedure selettive previste dal presente regolamento, quando ricorrano i seguenti casi dei quali deve essere dato conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre:
 - a) sia andata deserta o sia risultata infruttuosa la procedura di selezione;
 - b) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi non prevedibili per l'amministrazione e ad essa non imputabili, renda l'affidamento non compatibile con i tempi imposti dall'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, ovvero strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per attività complementari rispetto all'incarico originario, non comprese nel progetto e nel contratto iniziale e che sono divenute necessarie a seguito di una circostanza imprevista;
 - e) per incarichi il cui importo sia pari o inferiore a € 5.000,00 netti.
2. Nell'ambito di tale tipo di procedura sarà data preferenza a coloro che, nell'assolvimento di precedenti incarichi di analoga natura, hanno dimostrato piena idoneità ed il cui operato è stato valutato ampiamente positivo rispetto agli obiettivi predefiniti ed ai tempi di realizzazione prestabiliti.
3. Sono conferiti in via diretta e senza l'osservanza delle procedure selettive previste dal presente regolamento anche gli incarichi per la partecipazione a convegni, seminari e per lo svolgimento di lezioni e conferenze, quando siano prestazioni occasionali, nonché tutti gli incarichi occasionali per i quali è prevista l'esclusiva corresponsione del rimborso delle spese documentate, rientranti in tipologie preventivamente ammesse.

Art. 63septies

Motivi di esclusione dal conferimento degli incarichi

1. L'Amministrazione non può conferire incarichi esterni a soggetti che:
 - a) si trovano in situazione di conflitto di interesse con l'Amministrazione per taluna delle fattispecie previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
 - b) hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - d) si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 25 della legge n. 724/1994; dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 e dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per gli stessi motivi, il Responsabile del procedimento, con proprio atto, approva la cancellazione dagli elenchi di cui al precedente articolo 63quater dei soggetti che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al precedente comma.

Art. 63octies
Responsabile del procedimento

1. Nella procedura di conferimento di incarico ad un esperto esterno, è Responsabile del procedimento il Dirigente del servizio competente per le attività oggetto dell'incarico.
2. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi:
 - a) alle procedure di affidamento previste dal presente regolamento, verificando la sussistenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico;
 - b) alla vigilanza sulla corretta e razionale esecuzione degli incarichi, curando in ciascuna fase di attuazione il controllo della coerenza dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo con la copertura finanziaria ed i tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) alla risoluzione del contratto ed alla cancellazione dagli elenchi di cui al precedente articolo 63quater;
 - d) alle comunicazioni di propria competenza necessarie per realizzare la pubblicità degli incarichi conferiti, ai sensi del successivo articolo 63quattordices. Dell'avvenuta pubblicazione dell'incarico dovrà essere dato atto nei provvedimenti di liquidazione dei compensi, con l'indicazione dei relativi estremi identificativi.

Art. 63nonies
Durata del contratto

1. La proroga od il rinnovo del contratto per lo stesso oggetto può avvenire per una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate e che non dipendano dal comportamento dell'incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto.
2. In ogni caso la durata massima dell'incarico, comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi, non può eccedere la durata del triennio di programmazione nel quale è stata inserita l'attività oggetto di incarico.

Art. 63decies
Corrispettivi degli incarichi

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'ente.

Art. 63undecies

Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze

1. Il limite massimo della spesa annua corrente per gli incarichi e le consulenze è fissato in misura massima del 2,5 % della spesa complessiva annua di personale scritta a bilancio.

Art. 63duodecies

Verifica dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento ed il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti, acquisendo una relazione finale illustrativa quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia di per sé nella produzione di studi, ricerche o pareri.
2. Quando la realizzazione dell'incarico è correlata a distinte fasi di sviluppo, la verifica avrà luogo, a cura del Dirigente competente, anche al termine di ogni singola fase intermedia.
3. Qualora non vengano rispettati, per fatto imputabile all'incaricato, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico o quando il collaboratore non adempia l'incarico usando la diligenza richiesta, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto di cui all'articolo 1453 e sgg..

Art. 63terdecies

Valutazione degli incarichi

1. Annualmente, il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 147 del testo unico approvato con D. Lgs. n. 267/2000 verifica, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione degli incarichi conferiti dall'amministrazione e l'adeguatezza delle scelte operate in tale campo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti nei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.

Art. 63quattordecies

Pubblicità

2. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti:
 - a) mediante la trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a cura della Direzione generale di coordinamento servizi interni, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 per l'anagrafe delle prestazioni;
 - b) mediante pubblicazione per via telematica sul proprio sito web dei provvedimenti di conferimento di incarichi esterni o di consulenza, con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, della durata prevista per l'espletamento, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di incarico, con possibilità di eventuali annotazioni

circa l'espletamento dello stesso. I dati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico sino al pagamento del saldo finale e, comunque, per tutto l'anno solare nel quale il provvedimento di conferimento è stato adottato;

- c) mediante presentazione degli elenchi annuali degli incarichi conferiti da parte della Giunta al Consiglio Provinciale insieme alla relazione illustrativa allegata al rendiconto dell'esercizio di competenza.
3. Annualmente il Presidente della Giunta provinciale, mediante conferenza stampa, dà comunicazione al pubblico, all'Università ed alle varie associazioni ed ordini professionali, in forma sintetica ma significativa, della politica e della pratica dell'Amministrazione in materia di utilizzazione di incarichi professionali anche in relazione alla disponibilità ed utilizzazione dell'insieme delle altre risorse umane impiegate.

Art. 63quindicies
Entrata in vigore

1. La disciplina contenuta nel presente provvedimento ha carattere sperimentale ed avrà validità per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore: nell'ultimo semestre del triennio sarà sottoposta a verifica per valutare se nell'arco del primo periodo di vigenza essa abbia soddisfatto i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
2. Qualora non confermata o modificata entro il termine di cui al precedente comma 2), la presente disciplina cesserà di avere efficacia.

